

Precoce individuazione del minore (incluso accertamento dell'età), dei suoi bisogni ed accesso a diritti e garanzie

Giuseppe Lococo, UNHCR

*Incontro online di formazione per tutori volontari,
Nell'ambito del Partenariato con Save the Children
1 ottobre 2025*

Contenuti della sessione


- **Contesto**
- **Identificazione & accertamento dell'età**
- **Standard internazionali**
- **La normativa italiana, le procedure**
- **Le prospettive**



Contesto

fonte e grafica: Ministero del Lavoro

Distribuzione dei Minori stranieri (MSNA) per fasce d'età al: 31 agosto 2025



Youth

Summary

Despite constituting a large proportion of populations affected by forced displacement, refugee, internally displaced and stateless youth are frequently overlooked in humanitarian situations as a social group that has specific needs based on age and stage of development. There is, however, increasing recognition of the positive contributions that displaced youth can make to their host communities and to the development of their countries upon return. This is the first conference room paper specifically on this topic, reflecting recognition of the importance of this demographic and the opportunities for improved protection outcomes and solutions through a strengthened focus on refugee, IDP and stateless youth.

A fini statistici, le Nazioni Unite definiscono i giovani come persone di età compresa **tra 15 e 24 anni**, sebbene l'UNHCR comprenda che il significato del termine "giovani" varia nelle diverse società del mondo e che è necessaria flessibilità per adattarsi alle politiche e alle direttive giovanili nazionali e regionali, nonché alle diverse realtà contestuali. (traduzione non ufficiale)

Nonostante costituiscano una grande percentuale delle popolazioni colpite da sfollamenti forzati, i giovani rifugiati, sfollati interni e apolidi vengono spesso trascurati nella programmazione umanitaria in quanto gruppo sociale con esigenze specifiche basate sull'età e sullo stadio di sviluppo, e le loro capacità spesso non vengono riconosciute (traduzione non ufficiale)

Primissime reazioni



Perché parlare di età/E' rilevante/non lo è? Importante l'apporto del tutor?

Quali le aspettative per oggi?



Presunzione & Prevenzione

Garantire che i minori siano **identificati tempestivamente** durante i controlli di frontiera e altre procedure di controllo dell'immigrazione all'interno della giurisdizione dello Stato e che chiunque affermi di essere un minore **sia trattato come tale**, tempestivamente indirizzato alle autorità di protezione dell'infanzia e ad altri servizi competenti e **nominato un tutore**, se non accompagnato o separato.
(traduzione non ufficiale)



se un minore viene erroneamente identificato come adulto, possono essere adottate misure gravi in violazione dei suoi diritti;
...l'importanza primaria dell'**interesse superiore** del minore e del **principio della presunzione di minore** età per quanto riguarda i minori migranti non accompagnati che raggiungono l'Europa
(traduzione non ufficiale)



FIRST SECTION

CASE OF DARBOE AND CAMARA v. ITALY

(Application no. 5797/17)

JUDGMENT

Art 8 • Positive obligations • Private life • Failure to act with reasonable diligence in respect of declared unaccompanied minor asylum-seeker, nor bending the law to do so • Age assessment procedure • Importance of age assessment procedure in migration context, including procedural safeguards for guaranteeing rights deriving from a person's minor status • Identification of relevant safeguards drawn from EU and international law
Art 3 (subcategory) • Inhuman and degrading treatment • Placement of minor in adult reception centre in inadequate conditions for more than four months and subjected to age-assessment procedure breaching Art 8
Art 13 (= Art 3 and Art 8) • No effective remedies

STRASBOURG

21 July 2022


FINAL

21 July 2022

This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.




età è vulnerabilità ma anche tanto altro



L'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume particolare rilevanza atteso che, **se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti**, quali l'espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione", (*Circolare Min. Interno 2007, Prot. N. 17272/7*)

...vulnerabilità è minore età e altro






**Comitato ONU
diritti dell'infanzia
e adolescenza, CG
4, 2017**

Preoccupazione: 15 .18
considerati/trattati
da adulti minori
standards, status
ambiguo fino ai 18

Precedenza
documenti,
salvo prova
loro falsità

Lingua
comprendibile



Intervista del
minore

Tempestiva,
child-friendly,
rispettosa del
genere e cultura

Stima età

Valutazione
complessiva,
fisica e
psicologica

Condotta da
specialisti

Determinazione dell'età standard norme e procedure

Decreto Legislativo 142/2015, art. 19 bis


- Colloquio da parte del **personale qualificato**
- In caso di **dubbi fondati** sull'età dichiarata si procede ex, comma 3 e ss.
- **accoglienza nelle apposite strutture**
- Persistenza di **dubbi fondati** (ribadito)
- AG autorizza accertamenti socio sanitari
- **Informativa**, anche al tutore, **conforme maturità e alfabetizzazione**
- **Ambiente idoneo,**
- **modalità multidisciplinare,**
- **professionisti formati**
- **minore invasive possibile**
- **princípio di presunzione**
- Provvedimento di attribuzione dell'età dal T.M. **impugnabile**

**Protocollo Multidisciplinare per
la Determinazione dell'Età dei
MSNA, 9 luglio 2020**

- **equipe multidisciplinare**
- **tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale:**
 - **i) un colloquio sociale,**
 - **ii) una valutazione psicologica o neuropsichiatrica,**
 - **iii) una visita pediatrica auxologica, con ricorso ad accertamenti sanitari,**
 - **utilizzando modalità il meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità psico-fisica del minore**

Legge 7 aprile 2017, n. 47

protezione
dei minori stranieri
non accompagnati
(c.d. «legge Zampa»)



Superiore interesse del minore

Permessi di soggiorno e **percorsi amministrativi**

Sistema organico di **accoglienza**

La tutela volontaria

Identificazione e accertamento dell'età

Sistema Informativo nazionale dei minori e **cartella sociale**

Diritto all'istruzione e alla salute

Diritto all'ascolto

Accoglienza presso strutture dedicate

Sistema di accoglienza a
più livelli & flessibile




Strutture di
seconda
accoglienza
SAI

In caso di
temporanea
indisponibilità,
accoglienza dai
Comuni

Per «arrivi
consistenti e
ravvicinati», strutture
temporanee dedicate
(cd. CAS)

Strutture
governative di
prima
accoglienza

Accoglienza e accertamenti



- - In strutture dedicate per soccorso e immediata protezione per il tempo necessario (max 45 gg) all'identificazione (10 gg) salvo eccezioni e deroghe
- - Identità accertata solo dopo immediata assistenza umanitaria
- - nelle more dell'esito dell'identificazione, accoglienza è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste

Scopo: assicurare un ascolto adeguato al grado di sviluppo e maturità del minore e la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione del suo superiore interesse nell'adozione dei provvedimenti che lo riguardano

Quando: il prima possibile, max 3 gg

Dove: luogo idoneo in prima accoglienza

Chi: personale qualificato/tutore/mediatore

Come: approccio partecipativo dialogico; anche in più sedute

Cosa: storia e info percorso diretto a realizzare il SI; **raccolta dati anagrafici e verifica reperimento documenti**

Identità accertata da PS, attraverso

- SIM & banche dati
- Access a dispositivi elettronici e digitali del sedicente minore
- documenti o **contatto con autorità diplomatiche**

Il contatto con le autorità diplomatiche VIETATO per r/a, bisogni di PI, rischio di persecuzione, non volontà del MSNA

Quando, sulla base degli **accertamenti** è condannato per il reato di false attestazioni, la pena può essere sostituita con la misura dell'**espulsione** dal territorio nazionale

Reazioni/commenti/domande?

Le verifiche previste/il colloquio è accurato/non lo è? In quali/quanti casi sarebbe necessario ricorrere ad ulteriori esami, anche se più invasivi?

Suggerimenti?



Mappatura
sullo stato attuale
delle procedure
di identificazione
e accertamento dell'età

Report Finale
Progetto "Mapping on age assessment and voluntary guardianship and Psychological support to URC in Calabria, Messina and Sicily" implementato da Save the Children in partnership con UNHCR.

Accertamenti socio-sanitari

Mappatura
sul tema
dell'accertamento
dell'età, la tutela
volontaria e i
cambiamenti nel
sistema
d'accoglienza

Un approfondimento in Sicilia e Friuli-Venezia Giulia

**Nel caso permangano
DUBBI FONDATI in
merito all'età dichiarata
la Procura può disporre
esami socio sanitari**

Uso del protocollo
multidisciplinare per
la determinazione
dell'età

Se i dubbi
permangono la
minore età si
presume

Provvedimento di
attribuzione dell'età
impugnabile

Accertamento socio-sanitario

- **Quando** possono essere svolti esami socio-sanitari? Qualora permangono dubbi fondati in merito all'età dichiarata - dopo aver espletato tutti gli accertamenti previsti e aver attentamente ascoltato il sedicente minore
- **da chi posso decisi?** Dalla **Procura della Repubblica**, che **può** disporre esami socio-sanitari
- Lo **straniero** ed il **tutore** sono informati, con un mediatore culturale, in **una lingua che possa capire** in conformità al suo **grado di maturità e di alfabetizzazione**
- **Sono informati di cosa?**
 - ✓ del ricorso ad esami socio-sanitari,
 - ✓ del **tipo di esami** a cui deve essere sottoposto,
 - ✓ dei **possibili risultati attesi** e delle loro **conseguenze** e di un eventuale rifiuto dell'interessato
- **quando si conclude?** entro **sessanta giorni** decorrenti dalla data della richiesta di accertamento
- **dove si deve svolgere?** in un ambiente idoneo
- **come?** con un **approccio multidisciplinare**/utilizzando modalità **meno invasive** possibili e **rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica** della persona. **Non** devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano **compromettere lo stato psico-fisico della persona**
- **da chi?** da **professionisti adeguatamente formati**/ effettuato dalle **equipe multidisciplinari** e multiprofessionali previste dal **Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati**
- ove necessario, in presenza di un **mediatore culturale** (il protocollo prevede poi la presenza del **tutore**, anche pro-tempore)
- **a chi è comunicato** il **risultato** dell'accertamento?
 - ✓ all'esercente la responsabilità genitoriale,
 - ✓ all'autorità giudiziaria
 - ✓ allo straniero,
- **come?**
 - in modo **congruente con la sua età**, con la sua **maturità** e con il suo livello di **alfabetizzazione**,
 - in **una lingua che possa comprendere**
- Nella **relazione finale** deve essere sempre indicato il **margine di errore**.
- **Cosa avviene se permane il dubbio? la minore età si presume** ad ogni effetto di legge
- **Chi decide e come?** Il **provvedimento** di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è **notificato** allo **straniero** e all'**esercente i poteri tutelari**, ove nominato
- **E' possibile contestare?** Il provvedimento può essere **impugnato** ed il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni;
- **E nelle more cosa avviene?** ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è **sospeso** fino alla decisione.

Strumenti & procedure: il protocollo multidisciplinare, cenni

- La Conferenza unificata(Governo, Regioni..) ha ritenuto necessario adottare una **procedura unica a livello nazionale** e si è impegnata ad adottare il protocollo multidisciplinare (verbale 9/07/2020).
- L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle *equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati*, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
- Il protocollo, di carattere **sequenziale e incrementale, individuale** (...) prevede un approccio multidisciplinare attraverso il quale, nel rispetto del **superiore interesse** del minore e su richiesta **dell'autorità giudiziaria** competente, si procede alla determinazione dell'età nei casi in cui **permangano fondati dubbi** sull'età dichiarata del minore e l'età **non sia accertabile da documenti identificativi** o altre procedure previste secondo l'art. 5 della Legge 47/2017;
- La procedura per la determinazione per la determinazione dell'età dei MSNA, è condotta da un'*equipe multidisciplinare* e consiste nello svolgimento di **tre fasi successive e progressive** ad invasività incrementale: i) un colloquio sociale, ii) una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, iii) una visita pediatrica auxologica, con ricorso ad accertamenti sanitari, utilizzando modalità il meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità psico-fisica del minore, e secondo le modalità di seguito specificate
- Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi circa la minore età, **non si procede ad accertamenti successivi**
- Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano a effettuare un **monitoraggio** sull'applicazione del Protocollo multidisciplinare di cui al punto 1, anche al fine di un aggiornamento dello stesso alla luce delle nuove evidenze scientifiche



Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante: "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati".
Repertorio atti n. 73/CU del 9 luglio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 9 luglio 2020:

VISTO l'articolo 8, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

VISTO l'Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome» (Rep. Att. 100/2012), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 - Supplemento Ordinanza n. 9;


VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2018, n. 234, recante «Definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta», in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

RITENUTO necessario definire, per la parte sanitaria, anche al fine di evitare disomogeneità, una procedura univoca a livello nazionale per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta e dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la nota pervenuta il 14 novembre 2018 con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di apposito Accordo da parte in questa Conferenza, un documento recante «Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati» che è stato diramato alle Regioni e alle Autonomie locali il 19 novembre 2018;

BO



Settembre 2022

Quando perciò ricorrere ad ulteriori esami/quali elementi quindi vanno considerati/quali le garanzie previste?

Suggerimenti?



Garanzie procedurali nell'accertamento



Garanzie Procedurali		
Immediata assistenza umanitaria	Presenza e ruolo tutore	multidisciplinarietà
Primo colloquio struttura prima accoglienza (DPCM 98/2024)	Minore invasività e progressione graduale	Professionisti specializzati e formati
Beneficio del dubbio (presunzione di minore età nelle more e al termine degli accertamenti) e sua fondatezza (qualificazione)	Informativa e restituzione	Margine d'errore espresso
Rispetto del principio del superiore interesse del minore	Ambiente idoneo	Ruolo di valutazione e decisione dell'Autorità Giudiziaria
Mediatori culturali	Attenzione a maturità, alfabetizzazione, genere, età, cultura	Provvedimento formale, notificato e impugnabile/sospensiva automatica

SVILUPPI & DEROGHE: DECRETO-LEGGE 133/LEGGE 176/2023

(*) L'accertamento socio-sanitario dell'età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento della Procura e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona

- ✓ Possibile **espulsione** in sostituzione della pena per false attestazioni
- ✓ L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle **équipe multidisciplinari e multiprofessionali** previste dal **Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati** costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 133
- ✓ In **deroga** (* alla procedura ordinaria), **in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati**, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloskopici e fotografici, può disporre, nell'**immediatezza**, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri **accertamenti sanitari, anche radiografici**, volti all'individuazione dell'età, dandone **immediata comunicazione** alla **procura** della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne **autorizza** l'esecuzione **in forma scritta**.

Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Il predetto verbale può essere impugnato entro 5 giorni dalla notificazione, Quando è proposta istanza di **sospensione**, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni **procedimento amministrativo e penale** conseguente all'identificazione come maggiorenne è **sospeso** fino alla decisione su tale istanza.

NOTA Tecnica UNHCR sulla Legge 176/Audizione pubblica

- Nella nuova normativa che novella il D. Lgs. 142/2015 ed introduce il comma 6-ter all'art. 19/bis
- Non c'è un riferimento esplicito a garanzie quali la **compiuta informativa** al minore sulla procedura, lo svolgimento di un **adeguato colloquio** con lo stesso (per garantirgli l'ascolto e per verificare, ad esempio, il possesso o la possibilità di acquisire documenti d'identità o certificati di nascita), o la nomina di un **tutore**
- Termine molto **ridotto** (cinque giorni) per **impugnare** il “verbale” e la probabile permanenza – durante la fase di accertamento – in strutture temporanee e spesso sovraffollate
- Rischio di refoulement
- il principio di **presunzione della minore età** dovrebbe essere alla base di qualsiasi procedura di accertamento dell'età
- **non** bisognerebbe ricorrere ad accertamenti dell'età come **routine**, bensì solo qualora sussistano **fondati dubbi** in merito all'età della persona, non risolti con un colloquio
- La procedura dovrebbe **sempre** includere una valutazione di **tipo olistico**, relativa sia allo sviluppo fisico del potenziale minore sia a quello psicologico
- La nuova procedura “in deroga”, incentrata su accertamenti antropometrici o sanitari in via di urgenza, anche radiologici, non garantisce gli **standard** menzionati
- Viene ribadito in linea con il diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni e di essere ascoltato, la **centralità di un adeguato colloquio personale** nella fase di identificazione del potenziale minore. **Nella maggior parte dei casi, l'età può essere adeguatamente stabilita attraverso tale colloquio**
- Alla luce del principio di presunzione della minore età, **il ricorso a procedure di determinazione dell'età è giustificato solo in caso di fondati dubbi, e non in modo sistematico**
- si raccomanda di fare ricorso ad un'**unica procedura di accertamento dell'età, uguale per tutti i minori, e di natura olistica e multidisciplinare**, come già previsto dalle disposizioni vigenti, evitando procedure in deroga con garanzie estremamente ridotte per i potenziali minori coinvolti

• [Vd. anche L'audizione informale dell'UNHCR nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458 di conversione in legge del decreto-legge n. 133](#)

Deroga, comparazione garanzie procedurali



Garanzie Procedurali		
Immediata assistenza umanitaria ???	Presenza e ruolo tutore	multidisciplinarietà
Primo colloquio struttura prima accoglienza (DPCM 98/2024)	Minore invasività e progressione graduale	Professionisti specializzati e formati
Beneficio del dubbio (presunzione di minore età nelle more e al termine degli accertamenti) e sua fondatezza (qualificazione)	Informativa e restituzione affievolito	Margine d'errore espresso
Rispetto del principio del superiore interesse del minore???	Ambiente idoneo	Ruolo di valutazione e decisione dell'Autorità Giudiziaria modificato
Mediatori culturali	Attenzione a maturità, alfabetizzazione, genere, età, cultura	Provvedimento formale, notificato e impugnabile/sospensiva automatica

Prospettive future: Patto Europeo immigrazione e asilo, cenni

REGOLAMENTO (UE) 2024/1348 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (estratti)

Elementi tratti dall'articolo 25 del Regolamento 2024/1348 sull'accertamento dell'età del minore	Riferimenti alla normativa italiana
<p><i>Se, in seguito alle dichiarazioni del richiedente, alle prove documentali disponibili o ad altre indicazioni pertinenti, emergono dubbi sul fatto che un richiedente sia o meno minore, l'autorità accertante può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda</i></p> <p><i>Laddove permangano dubbi circa l'età di un richiedente a seguito dell'accertamento multidisciplinare, possono essere effettuate come misura di ultima istanza visite mediche per accettare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda.</i></p> <p><i>I risultati della visita medica e dell'accertamento multidisciplinare sono analizzati congiuntamente, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.</i></p> <p><i>Il rifiuto (...) di sottoporsi a una visita medica ai fini dell'accertamento dell'età non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale e può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore</i></p> <p><i>Ciascuno Stato membro può riconoscere la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato effettuato a norma del diritto dell'Unione</i></p>	<p>(...) il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, <u>un colloquio</u> con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)</p> <p>Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami <u>socio-sanitari</u> volti all'accertamento della stessa.</p> <p>Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo</p> <p>Protocollo multidisciplinare e normativa dedicata</p>

DOMANDE



Nota - Disclaimer

Le presenti slides non sono un documento pubblico, né possono essere pubblicate.

Non sono condivisibili con terzi.

Non possono essere considerate fonti e non possono essere citate come tali.